

CCLXXXI.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Risultato di votazione (pag. 9773) — Presentazione di relazioni (pag. 9774) — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria » (N. 918) (pag. 9774); « Conversione in legge del Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455, e 30 dicembre 1910, n. 940 (n. 920) » (pag. 9775); « Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686 » (N. 922) (pag. 9777) — Votazione a scrutinio segreto — Avvertenza del Presidente sui lavori del Senato (pagina 9780) — Nomina di Commissione (pag. 9780) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 9780) — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto fatta nella seduta di ieri per la nomina dei membri mancanti nelle seguenti Commissioni:

a) di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti;

b) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	89
Maggioranza	45
Il senatore Levi Ulderico . . . ebbe voti	50
» Martuscelli »	50
» Vacchelli »	42
» Gorio »	23
» Facheris »	18
» Polacco »	9
» Lojodice »	6
» Mazzolani »	5

Schede bianche 14

Eletti i senatori Levi Ulderico e Martuscelli.

Ballottaggio fra i senatori Vacchelli e Gorio.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo pel culto:

Senatori votanti	88
Maggioranza	45
Il senatore Mazzolani ebbe voti	62
» De Cesare »	25
» Maurigi »	24
» Guala »	22
» Santini »	19
» Di Carpegna »	14
Voti nulli o dispersi	72
Schede bianche	16

Ballottaggio fra i sei senatori che ebbero maggior numero di voti.

Presentazione di relazioni.

CAMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Camerano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di finanze sui seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575.

Modificazione ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Borgatta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria ». (N. 918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali per i comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto l' art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 701, 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 911, e 6 luglio 1911, n. 722;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

Vista la legge 19 marzo 1911, n. 199, con cui è prorogato il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali, prescritta dalla legge anzidetta;

Considerata l'urgenza e la necessità di emanare una disposizione transitoria speciale per l'applicazione della legge 20 marzo 1910, n. 121;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 64 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e dalla legge 19 marzo 1911, n. 199, per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali, è prorogato, per i comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, fino a due mesi dalla data di pubblicazione degli ultimi ruoli suppletivi dei redditi di ricchezza mobile dell'anno 1911.

Le elezioni generali commerciali avranno luogo, nelle provincie suddette, in una domenica del terzo mese dopo il compimento della revisione straordinaria delle liste.

Ai Consigli camerali che entreranno in funzione in seguito alle elezioni di cui al precedente comma si applica il disposto dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 12 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE,

GIOLITTI.

NITTI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto Reale 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, n. 910». (N. 920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, n. 910.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il qui allegato Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, col quale venne prelevata la somma di lire 74,100 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, ed iscritta nei bilanci di vari Ministeri per l'esercizio 1910-911 per elevare nel semestre gennaio-giugno 1911 l'indennità ai funzionari residenti a Palmi e per provvedere alla distribuzione di medaglie di benemerenzza e commemorative del terremoto del 28 dicembre 1908.

ALLEGATO.

Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA:

Vista la legge 30 dicembre 1910, n. 910, che proroga al 30 giugno 1911 le facoltà consentite al Governo dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Visto il Regio decreto 20 febbraio 1910, numero 79, che istituisce una medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, medaglia che ai sensi dello stesso decreto deve essere distribuita a spese dello Stato alle persone in esso accennate:

Visto il Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546 che concede ai funzionari che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo uno della legge 12 gennaio 1909, n. 12, esclusi i due capoluoghi di provincia una indennità mensile di lire 40;

Riconosciuta la necessità *a)* di inscrivere nel bilancio di alcuni Ministeri la complessiva somma di lire 8000 per elevare tale indennità concessa ai funzionari residenti in Palmi ragguagliandola ai tre decimi delle indennità di missione regolamentari e in ogni caso ad una somma mensile non inferiore alle lire 50; *b)* di stanziare nei bilanci dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno la somma di lire 66,100 per l'acquisto delle medaglie commemorative e di benemerenzza da distribuirsi a cura di quei dicasteri;

Considerato che nel bilancio dell'interno già esiste per le spese relative alla distribuzione delle medaglie istituite col decreto Reale 6 maggio 1909, n. 338, il capitolo 179-*quater* istituito col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 610, che verrà pertanto aumentato delle 8000 lire occorrenti per l'ulteriore distribuzione di medaglie, agli effetti di ambedue i decreti 6 maggio 1909 e 20 febbraio 1910, nn. 338 e 79;

Vista la legge 15 aprile 1909, n. 188, che, per provvedere ad opere e bisogni dipendenti dal terremoto ha istituito fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici un conto corrente fino al limite di lire 30 milioni, elevato successivamente a 50 ed a 88 milioni con le leggi 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391;

Visto il Reale decreto del 31 luglio 1910, n. 546 che ha esteso il conto corrente ora detto ai Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, della istruzione, dell'interno, delle poste e telegrafi, della guerra, della marina e dell'agricoltura allo scopo di fornire loro i fondi per corrispondere la indennità di missione ai funzionari residenti nei luoghi colpiti dal terremoto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nel comune di Palmi è concessa per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1911 una indennità di missione corrispondente ai tre decimi delle indennità regolamentari e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquanta mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai Ministeri dell'interno e degli affari esteri allo scopo di fornire ad essi i fondi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenzza e commemorative istituite coi Regi decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'articolo precedente è autorizzata la prelevazione della somma di lire settantaquattromilacento (lire 74,100) da iscriversi nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-11 per lire 8,000 in aumento del capitolo 229-*bis* « Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » e per lire 66,100 al capitolo di nuova istituzione n. 229-*bis-A* « Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenzza e delle medaglie commemorative istituite coi Regi decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79 ».

Art. 4.

La predetta somma di lire 74,100 è inscritta nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1910-911 come segue:

a) lire 8,000 (lire ottomila) ai capitoli istituiti con Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546, e cioè:

Capitolo n. 258-bis Ministero delle finanze	L. 800
Capitolo n. 39-bis Ministero di grazia e giustizia.	» 3,900
Capitolo n. 223 bis Ministero della pubblica istruzione	» 1,300
Capitolo n. 168-bis Ministero dell' interno	» 1,500
Capitolo n. 142-bis Ministero delle poste e dei telegrafi	» 300
Capitolo n. 174-bis Ministero di agricoltura, industria e commercio	» 200
Totale	<u>L. 8,000</u>

b) lire 57,500 (cinquantasettemilacinquecento) nello stato di previsione della spesa del:

Ministero degli affari esteri, al nuovo capitolo n. 61-septies, « Spese per la distribuzione della medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, istituita con Regio decreto 20 febbraio 1910, n. 79 »;

c) lire 8,600 (lire ottomilaseicento) nello stato di previsione della spesa del:

Ministero dell' interno, al capitolo n. 179-quarter la cui denominazione è così modificata:

« Medaglie ad enti e persone per benemeritenze acquisite in occasione del terremoto a termini del Regio decreto 6 maggio 1909, n. 338, e medaglia commemorativa istituita con Regio decreto 20 febbraio 1910, n. 79 »

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI
TEDESCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, numero 686 » (N. 922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge del 30 giugno 1912, n. 686 ».

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 922).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferme rimanendo tutte le altre condizioni per l'esercizio delle linee comprese nei gruppi II (Tirreno inferiore) e III (Adriatico) e di quelle postali celeri dell'Egitto, di cui alle leggi del 30 giugno 1912, nn. 685 e 686, e nei capitolati annessi alle leggi stesse, e salvo quanto è disposto dal successivo art. 3, la sovvenzione annua è stabilita pel gruppo II, comprese le linee di cui all'art. 2 della presente legge, in

lire 5,180,000, pel gruppo III in lire 4,500,000 e per le linee postali celeri dell'Egitto in lire 3,250,000.

Le sovvenzioni pei gruppi II e III saranno, preve le eventuali riduzioni dipendenti dall'aggiudicazione all'asta, ripartite dal Ministero della marina fra le singole linee del rispettivo gruppo in modo proporzionale, salvo l'arrotondamento delle cifre, alle sovvenzioni particolarmente assegnate a ciascuna di esse dalla legge 30 giugno 1912, n. 685.

(Approvato).

Art. 2.

Alle linee del gruppo II (Tirreno inferiore) contemplate nell'elenco, allegato B, alla legge del 30 giugno 1912, n. 685, sono aggiunte le seguenti due linee commerciali:

Tripoli-Homs-Sleiten-Misurata e ritorno, settimanale;

Tripoli-Zuara-Macabez (facoltativo) e ritorno, settimanale; da esercitarsi con piroscafo di stazza non inferiore a 500 tonnellate lorde e di velocità non inferiore a otto miglia.

(Approvato).

Art. 3.

La durata del contratto per l'esercizio delle linee postali celeri dell'Egitto è fissata in quindici anni dal 1° luglio 1913.

Il quart'ultimo capoverso dell'art. 21 del capitolato annesso alla legge del 30 giugno 1912, n. 686, è sostituito dal seguente:

« I piroscafi devono avere l'apparato motore di tipo favorevolmente sperimentato ».

Il termine di un anno fissato dall'art. 19 del capitolato annesso alla legge del 30 giugno 1912, n. 685, per l'ammissione in servizio dei piroscafi prescritti per le linee commerciali, è elevato a due anni.

(Approvato).

Art. 4.

L'asta per l'aggiudicazione delle linee dei gruppi II e III e di quelle postali celeri per l'Egitto, di cui agli articoli precedenti, sarà fatta sulla base delle sovvenzioni stabilite al-

l'art. 1 entro un mese dalla promulgazione della presente legge.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, osservandosi nel rimanente le condizioni stabilite per l'asta dalle leggi 30 giugno 1912 nn. 685 e 686.

(Approvato).

Art. 5.

Gli assuntori dei gruppi di linee contemplate nella presente legge, come pure quelli del I gruppo (Tirreno superiore) già aggiudicato in base alla legge del 30 giugno 1912, n. 685, hanno facoltà, per la prima attuazione dei servizi e per assicurare la esecuzione di essi, di chiedere, ove non intervenga accordo fra le parti, la espropriazione di tutti o di parte dei piroscafi di età superiore ai dodici anni adibiti alle linee attualmente esercitate dalla Società Nazionale di servizi marittimi, e che a giudizio del ministro della marina sieno ritenuti corrispondenti a quelle del gruppo da essi assunto.

Il ministro della marina, riconosciuta la opportunità della richiesta, per assicurare il pubblico servizio, dichiarerà con decreto ministeriale essere luogo alla espropriazione dei piroscafi, la cui richiesta sia collo stesso decreto accolta.

Il prezzo dei piroscafi sarà determinato da un collegio peritale composto di cinque membri, dei quali due nominati dal nuovo assuntore, due dalla Società Nazionale di servizi marittimi ed il quinto, in caso di disaccordo fra le parti, dal presidente della Corte di cassazione di Roma sull'analogia richiesta di una delle parti stesse.

Contro i provvedimenti preaccennati del ministro della marina e contro le operazioni e determinazioni del collegio dei periti non è ammesso alcun reclamo nè in via ordinaria nè in via straordinaria giudiziale od amministrativa.

L'assuntore s'intenderà aggiudicatario del piroscafo oggetto della stima preaccennata e ne assumerà il possesso appena pagato o depositato il relativo prezzo.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme regolatrici della espropriazione suaccennata.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

La presente disposizione di legge non deroga al disposto dell'art. 19 del capitolato pei gruppi I, II e III e dell'art. 17 del capitolato per le linee celeri dell'Egitto.

(Approvato).

Art. 6.

Gli assuntori che si volessero valere della facoltà di emettere titoli di obbligazione a norma degli articoli 7 della legge 30 giugno 1912, n. 685 e 6 di quella in pari data n. 686, oltre al vincolo della sovvenzione di che negli articoli 8 della prima di esse e 7 della seconda, che sarà per essi obbligatorio, dovranno assoggettare a vincolo di pegno, per garanzia dello Stato e dei possessori di obbligazioni per la valuta complessiva della emissione, tutti i loro piroscafi a mano a mano che saranno costruiti od acquistati ed interamente liberati dal privilegio del venditore, di cui al n. 12 dell'articolo 675 del Codice di commercio; e dovranno assicurarli in conformità del capoverso dell'articolo 7 del rispettivo capitolato, per restare vincolata al pegno anche la eventuale relativa indennità. I piroscafi in tal guisa da vincolarsi dovranno esser liberi da qualunque credito della natura di quelli indicati nel numero 13 dell'art. 675 del Codice di commercio.

L'emissione delle obbligazioni dovrà essere di volta in volta autorizzata dal ministro della marina dopo l'accertamento delle suddette garanzie.

Anno per anno sarà annotata la riduzione della somma garantita dal pegno in quella misura che verrà determinata dal ministro della marina, a suo insindacabile giudizio, avuto riguardo anche al pagamento delle obbligazioni estratte a norma del piano di ammortamento.

Il ministro della marina, con giudizio insindacabile, potrà esentare dal pegno, sia inizialmente, sia in seguito della suddetta riduzione, uno o più piroscafi, quando la garanzia presentata dagli altri fosse esuberante.

Gli atti di costituzione del pegno saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

(Approvato).

Art. 7.

Nel caso che venisse a mancare agli assuntori per qualsiasi causa il diritto alla sovven-

zione, lo Stato verserà ugualmente l'ammontare della parte di essa vincolata pel servizio delle obbligazioni, rivalendosi verso gli assuntori stessi.

(Approvato).

Art. 8.

Sui titoli di obbligazione che risultino garantiti a tenore del precedente art. 6 gli Istituti di emissione potranno fare le anticipazioni previste dall'art. 29, n. 2, del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca pubblicato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al ministro della marina di apportare alle convenzioni marittime vigenti in forza della legge 5 aprile 1908, n. 111 e 13 giugno 1910, n. 306, le seguenti modificazioni:

1° Nella convenzione 20 agosto 1908 con la ditta successori di Sansone Forli di Ravenna per il servizio Ravenna-Fiume e Ravenna-Trieste:

che il servizio sia trasformato da postale-commerciale in commerciale limitandolo alla sola linea settimanale Ravenna-Trieste e che nel relativo capitolato siano inserite le norme riguardanti le linee commerciali contenute nel capitolato approvato con la legge del 30 giugno 1912, n. 685, con deroga soltanto ai limiti di età imposti pei piroscafi dall'art. 18 del capitolato stesso, fissandosi la velocità normale in almeno 9 miglia all'ora;

che la sovvenzione annua per il servizio anzidetto sia limitata a lire 30,000;

che la ditta assuntrice possa trasformarsi in società anonima.

2° Nella convenzione 27 aprile 1910 con la Società Puglia per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento:

che alla linea *D* pel fiume Bojana possano rimanere adibiti i piroscafi attuali *Jolanda* e *Mafalda* od altri corrispondenti;

che alla linea *C* per l'Epiro sia destinato entro il 1914 un nuovo piroscafo in aumento

a quelli prescritti, avente un tonnellaggio non inferiore a 1000 tonnellate lorde.

3° Nella convenzione 23 aprile 1910 pei servizi delle isole Partenopee e Pontine:

che sia istituita una linea giornaliera da esercitarsi con piroscafi di almeno 300 tonnellate lorde e 10 miglia di velocità da Salerno a Capri e ritorno, con approdi a Majori, Minori, Amalfi, Praiano, Positano e Massa mediante la sovvenzione annua di lire 40,000.

(Approvato).

Art. 10.

Per l'esecuzione della presente legge verrà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1922-23 la somma di lire 12,940,000 e per gli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28 la somma di lire 3,250,000 salvo le eventuali riduzioni dipendenti dalle aggiudicazioni alle aste di cui all'art. 4 della presente legge.

Con decreto del ministro del tesoro le somme anzidette saranno ripartite fra i competenti capitoli dello stato di previsione suaccennato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà la via ordinaria stabilita dal regolamento.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che, non avendo nulla da porre per ora all'ordine del giorno, le nostre sedute non continueranno, ma che dovrò convocare il Senato verso

la fine del mese, per quei disegni di proroghe, sui quali dovrà essere presa deliberazione prima della fine dell'anno, e pei quali le relazioni hanno ancora bisogno di qualche giorno di tempo per essere pronte.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Procederò ora all'estrazione a sorte dei nomi degli onorevoli senatori che dovranno, in unione alla Presidenza, presentare alle LL. MM. il Re e la Regina e la Regina Madre, gli augurî di Capodanno.

(Risultano estratti i nomi dei senatori: Todaro, Scaramella-Manetti, Di Brocchetti, Fano, Candiani, Carle Giuseppe, Vischi, Schupfer e Gattini. Supplenti: Villa e De Amicis).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri e in quella odierna e alla votazione di ballottaggio per le nomine di alcuni commissari.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di voler procedere alla numerazione di voti, e gli scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Camerano, Caravaggio, Carle Giuseppe, Cavasola, Cefaly, Chironi, Colleoni, Colombo, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, De Cupis, Del Carretto, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Collobiano, Di Martino, Dini.

Ellero.

Fabrizi, Faravelli, Finali, Fiocca, Frola.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

Garofalo, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghillèri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Melodia, Monteverde.

Pedotti, Petrella, Pirelli, Ponza Cesare, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Rignon, Rolandi-Ricci, Roux.

Salvarezza Cesare, Santini, Scaramella-Mannetti, Schupfer, Scillamà, Serena; Sonnino.

Tami, Taverna, Todaro, Torlonia, Treves.

Vacca, Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria:

Senatori votanti	88
Favorevoli	81
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455, e 30 dicembre 1910, n. 910:

Senatori votanti	88
Favorevoli	81
Contrari	7

Il Senato approva.

Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686:

Senatori votanti	88
Favorevoli	82
Contrari	6

Il Senato approva.

Il risultato delle votazioni di ballottaggio, sarà proclamato nella prossima seduta.

Avverto che il Senato sarà convocato in pubblica seduta per il 28 corrente alle ore 15 con l'ordine del giorno che verrà trasmesso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16.20).

Licenziato per la stampa il 28 dicembre 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche